

**LALENTE DI INGRADIMENTO DELLA CORTE DI APPELLO
SULLA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE
EX ART. 161 TERZO COMMA L.F.**

(NOTA A CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, I SEZ., SENT. 6/09/2021)

di

ANDREA OLIVIERI

La Corte di Appello di Venezia, nel provvedimento qui in commento, declina il tema dei requisiti minimi che le attestazioni ex art. 161 terzo comma L.F. debbono possedere, a pena di inammissibilità della proposta concordataria a cui le attestazioni si riferiscono.

Il procedimento da cui origina la sentenza della Corte Veneziana è un reclamo ex art.li 18 e 162 terzo comma L.F. proposto dalla società fallita avverso il decreto di inammissibilità della proposta concordataria di natura liquidatoria e contestuale sentenza di fallimento, pronunciati dal Tribunale di Rovigo.

Il Tribunale Rodigino nel decreto di inammissibilità aveva messo in luce la inattendibilità della attestazione ex art. 161 terzo comma L.F. in ordine, in particolare, alla verifica della rilevante voce dell'attivo concordatario costituita dai crediti rispetto alla quale l'attestatore si era limitato ad indicazioni generiche e meramente assertive, non fornendo una plausibile ed autonoma valutazione in ordine all'entità della svalutazione dei crediti operata nel piano concordatario.

Il medesimo rilievo concerneva, per il Tribunale di Rovigo, i valori esposti nel piano concordatario con riferimento alla valutazione del patrimonio immobiliare, in quanto il professionista che aveva attestato la fattibilità del piano si era limitato a recepire quelli

indicati nelle perizie di stima, asserendo di aver svolto autonome indagini senza peraltro esporre quali, e aveva concluso la propria analisi con affermazioni apodittiche e generiche. Il Tribunale Rodigino aveva inoltre evidenziato le lacune della Relazione di cui all'art. 160, secondo comma, L.F. che – nell'attestare il valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insistono cause di prelazione e, di conseguenza, la soddisfazione dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella cui si giungerebbe in caso di liquidazione fallimentare – manifestava le medesime criticità in merito all'analisi di veridicità e congruità dei dati relativi all'attivo immobiliare.

La Corte di Appello di Venezia, nell'affrontare e decidere il reclamo della società fallita, rammenta innanzitutto che la relazione di attestazione ex art. 161 terzo comma L.F. deve ritenersi composta di tre parti: - una prima parte introduttiva e di rendicontazione sulle verifiche svolte sulla veridicità della base dati; - una seconda parte nella quale sono svolte l'analisi del Piano e di sensitività; ^[1]_[2] - una parte finale contenente il giudizio di fattibilità e, ove richiesto, la valutazione di miglior soddisfacimento dei creditori (ma non è il caso di specie che si riferisce ad un piano totalmente liquidatorio).^[1]_[2]

Le verifiche e le analisi della relazione di attestazione debbono essere compiute dall'attestatore in modo approfondito ed autonomo, in conformità ai “Principi di attestazione dei piani di risanamento” approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'attestazione deve, in ultima analisi, rendere comprensibili le metodiche di verifica e i criteri di valutazione in concreto impiegati.

Ebbene, alla luce delle esposte premesse, l'attestazione ex art. 161, co. 3, L.F. allegata alla proposta concordataria oggetto di esame è risultata, per la Corte di Appello, *“inidonea a rappresentare le verifiche eseguite in relazione ai dati contabili di riferimento e quindi ad esprimere in termini affidabili, comprensibili e verificabili un giudizio di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del Piano, dovendo al riguardo confermarsi il giudizio negativo espresso dal Tribunale di Rovigo in merito alla ammissibilità della Proposta circa l'assenza di “una reale e autonoma verifica in punto di fattibilità”*,

ritenuta, appunto, insufficiente, e quindi inidonea, in quanto sostanziatesi “in una mera dichiarazione contenuta nella pagina finale dell’elaborato”.

Né, in questa prospettiva, è chiaramente possibile utilizzare a fini di implementare la Relazione le considerazioni esplicative ed integrative formulate dalla società proponente, non potendo queste offrirne una sorta di interpretazione autentica né integrarne in alcun modo, *ex post*, il contenuto incompleto della Relazione.

La Relazione ex art. 161, comma 3, L.F., deve infatti attestare “la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo” mediante un giudizio prognostico sulla concreta realizzabilità della forma e della misura di soddisfacimento dei creditori individuata nella Proposta concordataria, e quindi, dovendo contenere un giudizio prognostico, questo dev’essere necessariamente valutato *ex ante*, in quanto è proprio sulla base di tale giudizio sulla idoneità del Piano a realizzare quanto proposto ai creditori che si forma il consenso degli stessi.

La Corte di Appello Veneziana rammenta poi che l’art. 161, terzo comma, L.F. prevede che la relazione del professionista debba attestare, oltre alla veridicità dei dati aziendali, anche la fattibilità del piano medesimo.

Quindi il compito dell’attestatore, una volta puntualmente accertata e verificata in modo autonomo ed approfondita la veridicità dei dati contabili, è quello di esprimere un autonomo giudizio prognostico circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel piano concordatario, in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell’attestazione.

Si tratta del c.d. giudizio di fattibilità, la cui espressione richiede, secondo i predetti Principi di attestazione, che l’attestatore abbia acquisito una visione globale grazie alle informazioni recepite lungo l’iter logico-tecnico mediante il quale perviene all’espressione di tale giudizio.

Ebbene nel caso in esame, a dire della Corte di Appello, nella relazione ex art. 161 terzo comma L.F. non risultano le conferme delle predette valutazioni, verifiche e analisi, né

giudizi prognostici circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel piano concordatario, bensì solo la attestazione della fattibilità del Piano concordatario che, in difetto dei relativi presupposti, deve ritenersi invalidamente prestata e quindi *tamquam non esset*.

In conclusione, la Corte Veneziana è estremamente chiara nell'indicare al proponente il concordato preventivo che la analisi dell'attestatore circa la veridicità dei dati aziendali debba essere affidabile, comprensibile e verificabile e che la Relazione debba contenere un giudizio di fattibilità della proposta concordataria del tutto completo ed autonomo, a pena di inammissibilità della proposta concordataria.

In questo senso la pronuncia in commento si colloca nel solco di un *fil rouge* già segnato dalla Corte Veneziana nelle ulteriori recentissime sentenze quali la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 26 Maggio 2021 estensore dott. Alberto Valle, la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 3 Giugno 2021 estensore dott.ssa Gabriella Zanon e la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 26 Luglio 2021 estensore dott.ssa Gabriella Zanon.

I Giudici identificano quindi sempre più nel vaglio della completezza ed adeguatezza della Relazione di attestazione il vero “cuore” della verifica che compete al Tribunale ex art.li 162 e 163 L.F. in ordine alla ammissibilità o meno della proposta concordataria.